

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Giocchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 20 ottobre 2020

Circolare n. 22

Oggetto: 1) Credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 commi 184-197 della Legge 160/2019)
2) Nuovo tracciato Iva per la fatturazione elettronica

1) Credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 commi 184-197 della Legge 160/2019)

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si rinvia per dettagli alle nostre circolari di studio n. 2 del 15 gennaio 2020 e n. 14 del 25 maggio 2020; l'Agenzia delle Entrate ha risposto a due interpelli in merito alla mancata indicazione in fattura dell'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge n. 160/2019 – elemento formale imprescindibile per il riconoscimento del credito - (Esemplificando la dicitura da riportare in fattura: **"acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 della Legge n. 160/2019"**).

Nei sopraccitati documenti l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, **entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo**, è possibile sanare tale mancanza (**pena il recupero dell'agevolazione**) nel seguente modo:

- in caso di fattura cartacea (ad esempio acquisto da un soggetto estero): il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale della fattura con scrittura indelebile, anche mediante un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica, è possibile alternativamente:
 - a) stampare il documento apponendo la scritta in modo indelebile;
 - b) realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità previste; il documento integrativo può essere inviato allo SDI.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Si rinvia al proprio consulente informatico/casa di software per le procedure di conservazione.

In ogni caso, per accedere al credito d'imposta in esame devono ovviamente sussistere anche gli altri requisiti previsti dalla norma.

2) Nuovo tracciato Iva per la fatturazione elettronica

Dal 1° ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo tracciato elettronico relativo alla fatturazione elettronica; tuttavia, fino al 31 dicembre 2019 potranno coesistere l'attuale ed il nuovo tracciato elettronico. Trascorso questo periodo transitorio, **dal 1° gennaio 2021 sarà in vigore solamente il nuovo tracciato elettronico ed il sistema non riconoscerà più quello esistente.**

Si riportano i nuovi codici per "TipoDocumento" e "Natura".

TipoDocumento:

TD01 Fattura	TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD02 Acconto/Anticipo su fattura	TD21 Autofattura per splafonamento
TD03 Acconto/Anticipo su parcella	TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD04 Nota di Credito	TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD05 Nota di Debito	TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD06 Parcella	TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno	TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	

Natura:

N1 escluse ex art.15	N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N2 non soggette (non più valido dal 1° Gennaio 2021)	N4 esenti
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72	N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N2.2 non soggette – altri casi	N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1° Gennaio 2021)
N3 non imponibili (non più valido dal 1° Gennaio 2021)	N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N3.1 non imponibili – esportazioni	N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie	N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino	
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento	

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72).

Si consiglia di contattare la propria casa di software per un eventuale aggiornamento del Vostro sistema informatico.

Alla luce di quanto sopra, si ricorda che tale nuova disposizione **non modifica** i tempi di ricezione ed emissione delle fatture elettroniche attive e passive, che decorrono dal consueto momento di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda, infine, che per le prestazioni di servizi generici rese e ricevute da soggetti UE, il momento di effettuazione dell'operazione è:

- a) la data dell'ultimazione del servizio;
- b) la data di maturazione dei corrispettivi, se la prestazione è di carattere periodico o continuativo;
- c) la data del pagamento in tutto o in parte del servizio, se questo avviene anteriormente ai precedenti punti;
- d) la data di ogni fine anno e fino alla data della loro ultimazione, se le prestazioni continuative sono di durata superiore all'anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -